

Newsletter **1/2025**

In questa uscita

Appalti e contratti pubblici

Scuole: acquisizione diretta dei CIG per appalti relativi a viaggi di istruzione, stage e scambi culturali

Affidamenti fino a 5.000 euro: proroga per l'utilizzo dell'interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025

Privacy

Dati personali dei candidati e procedure concorsuali: trattamento illecito e sanzione del Garante Privacy

Pubblicazione del provvedimento di espulsione di un associato: il Garante Privacy ammonisce l'Associazione per trattamento illecito di dati personali

Albo pretorio e rispetto della normativa privacy: la pubblicazione di delibere contenenti informazioni sul rapporto lavorativo è illecita

Trasparenza

La trasparenza dei dati reddituali dei titolari di incarico si attua anche in caso di assenza dall'incarico

Scuole: acquisizione diretta dei CIG per appalti relativi a viaggi di istruzione, stage e scambi culturali

Con nota del 9 dicembre u.s., ANAC – a seguito della comunicazione del MIM sull'esigenza di ulteriore tempo per l'acquisizione della qualifica di stazioni appaltanti in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR)- ha disposto la qualificazione con riserva delle scuole fino alla data del 31 maggio 2025.

Tale disposizione ha la finalità di consentire agli istituti l'organizzazione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali in considerazione della funzione educativa che rivestono nella programmazione scolastica.

L'affidamento di tali tipologie di servizi, come noto, ha comportato difficoltà operative agli istituti scolastici in ragione del fatto che la loro mission è molto distante da quelle cui l'attività di acquisizione di beni e servizi è strettamente funzionale. Pertanto, il MIM, al fine di risolvere la problematica e di riorganizzare tale funzione a livello decentrato, ha avviato un processo di riorganizzazione e valorizzazione degli USR, individuandoli quali stazioni appaltanti che saranno tenute all'espletamento delle procedure di acquisto per le Istituzioni scolastiche situate nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, conformandosi peraltro a quanto indicato da ANAC con la nota prot. 1345 del 27 febbraio 2024 con cui veniva disposta la possibilità per il MIM di procedere autonomamente all'acquisizione delle CPV attinenti all'oggetto dei viaggi d'istruzione.

Posto che il processo di riorganizzazione degli USR utile per la qualifica di SA sta incontrando difficoltà, e posto che tale rallentamento comprometterebbe il regolare svolgimento di viaggi di istruzione, stage linguistici e stage,

ANAC ha disposto la qualificazione con riserva degli istituti scolastici fino al 31 maggio 2025.

A fronte di questo, in attesa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito completi la riforma avviata con il D.L. 71/2024, le istituzioni scolastiche potranno procedere autonomamente all'acquisizione dei CIG relativi agli affidamenti dei servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali di importo superiore ad € 140.000,00.

Tale misura è prevista per gli istituti scolastici fino al 31 maggio 2025 ed è resa immediatamente operativa con la notifica del provvedimento di ANAC; la misura riguarderà esclusivamente per i CIG relativi ai seguenti CPV prevalenti:

- 63500000-4 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica;
- 63510000-7 – Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini;
- 63511000-4 -Organizzazione di viaggi tutto compreso;
- 63512000-1 – Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso;
- 63515000-2 – Servizi relativi all'organizzazione di viaggi;
- 63516000-9 – Servizi di gestione viaggi”.

Infine, l'Autorità ha invitato il Ministero a concludere la riforma nei tempi programmati e ad individuare, in caso di ulteriore proroga dei termini, soluzioni medio tempore per consentire la tempestiva ed effettiva realizzazione della centralizzazione degli acquisti.

Affidamenti fino a 5.000 euro: proroga per l'utilizzo dell'interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025

Con Comunicato del Presidente deliberato nel Consiglio del 18 dicembre 2024 e pubblicato in data 31 dicembre u.s., ANAC ha disposto un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità.

In particolare, l'interfaccia web della Piattaforma PCP potrà essere utilizzata

1. per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro laddove non sia possibile o sia difficoltoso avvalersi delle piattaforme digitalizzate, sia per l'assolvimento delle specifiche funzioni sia per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza;
2. per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;
3. per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;

4. per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
5. per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584/2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214/2022;
6. per gli affidamenti in house.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

Con il medesimo Comunicato, ANAC -inoltre- conferma in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Dati personali dei candidati e procedure concorsuali: trattamento illecito e sanzione del Garante Privacy

Con provvedimento del 26 settembre u.s. il Garante Privacy, in esito ad un procedimento ispettivo, ha sanzionato l'INPS per trattamento illecito di dati personali relativi ai candidati di una procedura concorsuale effettuato in assenza di un'adeguata base giuridica e in difformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati, in violazione sia del Regolamento (UE) 2016/679, che del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Specificamente, l'INPS aveva pubblicato due file denominati "graduatoria finale" e "graduatoria finale -vincitori" contenenti oltre all'indicazione del nome e cognome dei candidati e alla data di nascita, il punteggio derivante dalle prove scritte, dai titoli, dalla prova orale, il punteggio totale nonché il riferimento all'eventuale presenza di titoli di precedenza, preferenza e la specifica indicazione dell'ammissione con riserva. L'Autorità ha ribadito che la disciplina di protezione dei dati personali consente il trattamento dei dati esclusivamente in presenza di una base giuridica e sempre nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e di minimizzazione, ovvero pertinente e limitato a quanto necessario. Difatti, richiamando le disposizioni di trasparenza, che prescrivono la pubblicità delle graduatorie di concorsi e prove selettive (art. 19 D. Lgs. 33/2013), ha evidenziato che sono oggetto di pubblicazione legittima i bandi di concorso, i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali dei vincitori aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori prevedendo, per queste ultime, la sola pubblicazione dei dati personali pertinenti e non eccedenti, con esclusione quindi dei dati concernenti le condizioni di salute e dei recapiti degli interessati.

La ratio delle disposizioni normative che disciplinano la pubblicità delle graduatorie di concorsi e prove selettive è riconosciuta dal Legislatore e si ravvisa nella necessità di garantire agli interessati la tutela dei propri diritti e il controllo della legittimità dell'azione amministrativa; tuttavia, la pubblicazione online di dati personali, spesso rappresenta una forma di diffusione particolarmente invasiva, in quanto consente a chiunque, attraverso i motori di ricerca, di reperire rapidamente informazioni personali non sempre aggiornate e di natura diversa, nonché il rischio di un utilizzo illecito dei dati da parte di terzi.

Il Garante, nella valutazione della questione, ha ripercorso sinteticamente i termini di pubblicità ed ha evidenziato che:

- le linee guida del Garante Privacy del 2014 e il D.Lgs. 33/2013 definiscono, sotto il profilo della protezione dei dati, l'ambito del trattamento consentito dall'ordinamento e ne costituiscono la base giuridica; nel trattamento dei dati è sempre necessario assicurare il bilanciamento tra la garanzia di pubblicità delle procedure di reclutamento del personale pubblico e la tutela dei dati personali, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalla diffusione online dei dati relativi agli interessati;
- rispetto ai dati particolari, inclusi quelli relativi alla salute e alle condanne penali o ai reati, il trattamento è consentito esclusivamente per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, deve essere proporzionato alla finalità perseguita e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato;
- la regolamentazione interna dell'ente in materia di procedure di reclutamento del personale e le previsioni del bando di concorso, pur costituendo la base giuridica del trattamento, non possono derogare e/o modificare le norme di rango primario, poiché costituiscono atti amministrativi che integrano l'ordinamento;
- l'indicazione della ricorrenza di titoli di preferenza o precedenza in relazione ad un candidato, evincibile dalla presenza di un asterisco vicino al nome del candidato, si qualifica come un trattamento illecito dei dati poiché comporta la diffusione illegittima dei dati relativi alle condizioni soggettive di salute, condizioni di disabilità ecc. dell'interessato;
- l'acronimo "AMM. RIS." che evidenzia i candidati ammessi con riserva per giudizi pendenti, rappresenta un'informazione eccedente rispetto alle finalità del trattamento e idonea a rivelare fattispecie di condanne penali o reati ascrivibili al candidato compromettendone la reputazione.

Alla luce di quanto ricostruito l'Autorità, in ragione dell'illiceità del trattamento effettuato, ha comminato all'INPS la sanzione pecuniaria di € 50.000,00 riconoscendo il livello medio di gravità della violazione commessa, tenuto conto del grado di cooperazione dell'istituto con l'Autorità e stante la sussistenza di precedenti violazioni delle medesime disposizioni del Regolamento e del Codice commesse dall'istituto.

Publicazione del provvedimento di espulsione di un associato: il Garante Privacy ammonisce l'Associazione per trattamento illecito di dati personali

Il Garante Privacy, in esito ad un reclamo, ha ammonito una CNA regionale (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Federazione Regionale) per trattamento illecito di dati personali derivante dalla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del provvedimento espulsivo a carico dell'associato reclamante. Il provvedimento espulsivo, oltre ad essere pubblicato, risultava indicizzabile dai motori di ricerca e pertanto consultabile da chiunque e conteneva dati personali del reclamante ed una sintesi delle violazioni ad esso imputate idonea, pertanto, a generare un pregiudizio per il soggetto interessato.

Il Garante, a fronte dei chiarimenti e informazioni forniti dalla CNA durante l'istruttoria, non ha condiviso la posizione del titolare del trattamento e ha ribadito che la base giuridica del trattamento dei dati degli associati è legittima solo quando il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi derivanti dal vincolo associativo e qualora gli associati abbiano prestato il proprio consenso, chiarendo che il perseguimento del legittimo interesse dell'associazione non deve prevalere sui diritti e libertà fondamentali dell'interessato.

Il Garante rispetto al trattamento svolto dalla CNA ha, in particolare, evidenziato che:

“ (...) la circostanza che, nel caso di specie, il trattamento dei dati personali dell'associato sia avvenuto mediante diffusione sul sito internet dell'Associazione (accessibile ad una pluralità indefinita degli utenti che navigano sul web) esclude in radice la sussistenza del presupposto del legittimo interesse, non ravvisandosi la necessità di tale trattamento per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'ente, che, in base quanto sopra affermato, al massimo avrebbero potuto consentire comunicazioni rivolte “all'interno” dell'ambito associativo”

“Si rammenta inoltre che il perseguimento del legittimo interesse dell'Associazione può essere evocato solo a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento), “tenendo conto delle ragionevoli aspettative nutri-

te dall'interessato medesimo in base alla sua relazione con il titolare” e delle circostanze in cui l'interessato non possa “ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei suoi dati” (cfr. considerando 47 del Regolamento), tutti elementi che non si riscontrano con riguardo a trattamenti che -come nel caso di specie- determinano la conoscibilità indiscriminata delle informazioni personali degli aderenti, “all'esterno” della realtà associativa”

Sulla base di tali considerazioni e in relazione alla fattispecie in esame, il Garante ha poi richiamato le disposizioni normative in materia sottolineandone l'applicazione in concreto, ovvero:

- il titolare del trattamento deve operare sempre nel rispetto dei principi di liceità, finalità e di minimizzazione dei dati (art. 5 Regolamento (UE) 2016/679); il rispetto di tale norma avrebbe comportato che, prima della pubblicazione, la CNA era tenuta a selezionare le informazioni, i dati e i documenti da pubblicare e a verificare la ricorrenza dei presupposti per l'oscuramento di determinati dati al fine di ridurre al minimo il loro trattamento; altrettanto la CNA avrebbe dovuto valutare se le finalità perseguite mediante la pubblicazione avrebbero potuto realizzarsi con altre modalità di modo da ridurre il rischio di identificazione del soggetto interessato;
- il trattamento dei dati per come è avvenuto non è sorretto da legittimo interesse collegato al vincolo associativo, in quanto è stato effettuato per la generica necessità di diffondere le informazioni alla collettività e di tutelare la reputazione dell'associazione; in altri termini le informazioni non sono state divulgate al fine di rendere nota l'espulsione internamente all'associazione, ma le modalità osservate ne hanno consentito una conoscenza e conoscibilità eccedenti lo scopo associazionistico;
- il trattamento dei dati, per come è avvenuto, non è stato sorretto da idonea base giuridica vista l'insussistenza di precise disposizioni interne legittimanti la pubblicazione online delle decisioni degli organi disciplinari

PRIVACY

dell'associazione ed in assenza di opportuni accorgimenti idonei a diffondere le informazioni minime necessarie al raggiungimento della finalità perseguita e in assenza della previsione di termini di conservazione adeguati.

Alla luce dell'istruttoria e delle ricostruzioni svolte, nonché in considerazione delle azioni che immediatamente dopo la segnalazione sono state poste in essere dalla CNA a correzione ed integrazione dei propri presidi di privacy, l'Autorità pur riconoscendo l'illeceità del trattamento ha valutato la condotta dell'Associazione come violazione minore, comminando un'ammonizione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 in particolare tenuto conto delle seguenti circostanze attenuanti:

1. il grado di collaborazione offerto dall'Associazione che ha provveduto prontamente a rimuovere i dati pubblicati ed ha programmato l'aggiornamento del proprio Statuto e del Codice Etico al fine di prevenire tali irregolarità;
2. i dati pubblicati sono dati personali comuni
3. stante il traffico sul sito dell'ente, la pubblicazione on line ha raggiunto un numero limitato di soggetti.

Albo pretorio e rispetto della normativa privacy: la pubblicazione di delibere contenenti informazioni sul rapporto lavorativo è illecita

Con provvedimento del 17 ottobre u.s. il Garante Privacy, in esito ad un procedimento ispettivo, ha sanzionato un Comune per aver diffuso dati personali del reclamante in assenza di idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali. Specificamente, il Comune aveva pubblicato nella sezione "Albo on line" del proprio sito istituzionale delibere contenenti informazioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro del reclamante, non richieste né dalla normativa di trasparenza, né da altro tipo di normativa.

L'Autorità, dopo aver richiamato la necessità della c.d. base giuridica, ovvero il fondamento normativo per trattare (nel caso di specie: pubblicare) i dati personali, ha individuato i seguenti profili di irregolarità nell'operato del Comune:

- in via preliminare, la pubblicazione delle delibere è stata disposta nella sezione "Albo pretorio" e non nella sezione "Amministrazione Trasparente", dove il legislatore consente la pubblicazione di dati afferenti i pubblici dipendenti;
- nel merito, il D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione obbligatoria pur costituendo in astratto la base giuridica, in concreto non lo è perché non richiede la pubblicazione di informazioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti; pertanto, il Comune -laddove avesse comunque voluto procedere alla pubblicazione su base volontaria ed ulteriore- avrebbe dovuto procedere preliminarmente all'anonimizzazione dei dati al fine di rendere legittima la pubblicazione dei documenti;
- le pubblicazioni disposte dal Comune non trovano fondamento nei principi generali sulla trasparenza amministrativa che disciplinano le pubblicazioni obbligatorie di cui al D.Lgs. 33/2013: il Comune infatti ha proceduto a pubblicare provvedimenti ed atti non coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico, quali delibere contenenti informazioni riguardanti vicende derivanti dal rapporto di lavoro, corrispondenza tra l'ente e il

dipendente, lettere di accettazione o meno dei provvedimenti, delibera di conferimento incarico legale contenente il nominativo dell'interessato che aveva citato in giudizio il Comune, informazioni relative alle ferie ed altri dati sensibili quali soprattutto l'appartenenza ad un'organizzazione sindacale;

- nello specifico, la pubblicazione delle delibere contenenti l'accoglimento delle dimissioni volontarie del reclamante e i successivi atti, non trova fondamento nell'art. 13 D.Lgs. 33/2013 che, invero, dispone la pubblicazione dei dati relativi alla struttura organizzativa della PA;
- sempre nello specifico, la pubblicazione delle delibere contenenti la quantificazione in denaro delle ferie non godute dal reclamante non è legittimata dagli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 che, invero, disciplinano gli obblighi di pubblicazione relativi alle sovvenzioni e contributi erogati a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- infine, la circostanza -riportata dal Comune- che i dati oggetto della contestazione fossero già pubblici non rende legittimo il trattamento disposto dal Comune poiché effettuato in violazione dei principi di liceità e minimizzazione.

Alla luce delle verifiche svolte, l'Autorità ha evidenziato che la pubblicazione delle delibere contenente la tipologia di informazioni sopra richiamata non è conforme né alle norme sulla tutela dei dati personali né alle norme sulla trasparenza in quanto la sua pubblicazione non è richiesta da queste ultime.

Rispetto alla violazione commessa, l'Autorità ha valutato come medio il livello di gravità ed ha determinato l'ammontare della sanzione pecuniaria in € 8.000 tenuto conto delle seguenti circostanze:

- la diffusione di dati è avvenuta sul sito istituzionale del Comune senza indicizzazione sui motori di ricerca e ha riguardato un solo interessato;
- il Comune ha agito nella errata convinzione di adempiere

PRIVACY

a un obbligo di legge ed in un contesto caratterizzato da forte incertezza dovuta al periodo emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19;

- il trattamento ha riguardato la diffusione di informazioni anche riferite a categorie particolari quali l'appartenenza a un'organizzazione sindacale;
- non risultano precedenti violazioni, aventi medesima natura, commesse dal titolare del trattamento;
- il Comune ha offerto una buona cooperazione con l'Autorità nel corso dell'istruttoria.

La trasparenza dei dati reddituali dei titolari di incarico si attua anche in caso di assenza dall'incarico

Caso di un Consigliere di Camera di Commercio

Con Parere del 16 dicembre u.s., ANAC, in risposta da una richiesta concernente l'applicabilità degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013 ad un Consigliere di una Camera di Commercio che non aveva maturato alcun compenso stante la mancata presenza alle sedute del Consiglio, ha chiarito che l'assenza alle riunioni è qualificabile come la rinuncia personale al compenso. Sulla base di questa considerazione, la mancata percezione del compenso non risulta rilevante sotto il profilo della gratuità dell'incarico che, come noto, escluderebbe l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 citato.

L'Autorità ha ricostruito la fattispecie in esame evidenziando che:

- le Camere di Commercio rientrano nell'elenco delle PPAA di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001;
- i componenti del Consiglio delle Camere di Commercio (al pari del Presidente e della Giunta) sono qualificabili come titolari di poteri di indirizzo generale relativi all'organizzazione e attività delle Camere di Commercio e, come tali, soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f), D.Lgs. 33/2013;
- gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, co. 1 non sussistono nei soli casi in cui gli incarichi siano attribuiti a titolo gratuito; la gratuità deve risultare da disposizioni normative e statutarie disciplinanti l'organizzazione e attività dell'amministrazione e devono essere

pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente;

- ai fini della gratuità non rileva l'eventuale rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l'incarico di Consigliere;
- la gratuità dell'incarico di Consigliere delle Camere di Commercio è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 25-bis, D.L. 228/2021 (decreto Milleproroghe); si tratterebbe quindi di un incarico non attribuito per legge a titolo gratuito e pertanto anche in mancanza di partecipazione alle sedute, il Consigliere è tenuto a comunicare le informazioni e dati di cui all'art 14, comma 1, dalla lettera da a) a f), del d.lgs. 33/2013 relative a tutta la durata dell'incarico nonché per il periodo successivo alla cessazione della carica in questione.

Alla luce dell'utile ricostruzione, che peraltro ha sintetizzato anche lo status giuridico dei consiglieri delle Camere di Commercio, si evince che nella fattispecie analizzata non sussistono deroghe al regime di trasparenza di cui all'art. 14 del Decreto Trasparenza poiché:

- siamo in presenza di un incarico non attribuito per legge a titolo gratuito
- l'assenza nelle sedute del Consiglio è assimilabile all'ipotesi di rinuncia personale al compenso.

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**
web: **consulenzalt.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45